

## STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO KIGELIA

### Disposizioni generali

**ART. 1** (Denominazione e sede) - L'Associazione di volontariato KIGELIA più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Firenze, Via Gioberti 99, costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 29/96 persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali.

**ART. 2** (Principi generali) - L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio direttivo e viene da quest'ultimo eletto. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

### Finalità dell'Associazione

**ART. 3** (Aree di intervento) – L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato nelle seguenti aree di intervento: tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale, recupero e valorizzazione delle tradizioni storico-culturali ed economie tradizionali legate ad un uso eco-compatibile delle risorse naturali del territorio, attività di studio/ricerca sull'evoluzione dell'interazione uomo-ambiente nel tempo, promozione di uno sviluppo eco-sostenibile e socialmente equo.

**ART. 4** (Attività istituzionali) – Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività istituzionali:

a) Progettazione e realizzazione di progetti di sviluppo eco-sostenibile e attività di gestione ambientale atti a migliorare l'interazione uomo-ambiente. Tali progetti hanno il fine di (1) rendere più efficiente e sostenibile l'utilizzo dell'ambiente e delle sue risorse anche attraverso una valorizzazione economica del complesso di risorse naturali di cui una comunità dispone, (2) rendere più eco-efficiente le attività sociali e di sussistenza di una comunità, (3) migliorare le condizioni socio-economiche e qualità di vita delle comunità umane con interventi di sviluppo economico di piccola scala e cioè aumentando le capacità tecniche e imprenditoriali delle comunità, sostenendo e assistendo la creazione di piccole imprese o altre attività generatrici di reddito che siano sostenibili per diversificare le attività di sussistenza e per allentare lo sfruttamento delle risorse naturali, sostenendo e promuovendo un'attività agricola efficiente e rispettosa dell'ambiente tramite assistenza tecnica e formazione, provvedendo alla manutenzione, la riabilitazione o costruzione di infrastrutture necessarie per il funzionamento basilare delle comunità.

Questi progetti dovranno creare soluzioni a lungo termine per le problematiche socio-ambientali affrontate e tali soluzioni dovranno a loro volta essere sostenibili e perpetuabili nel tempo anche quando l'associazione termina il proprio intervento diretto nell'area/comunità in cui ha realizzato un progetto. A tale scopo i progetti di intervento diretto potranno essere preceduti, accompagnati, seguiti da attività di ricerca di cui al successivo punto (b).

I progetti di sviluppo eco-sostenibile potranno avere carattere di interventi a breve termine laddove si intervenga in una situazione di emergenza.

I progetti possono prevedere anche interventi diretti per il risanamento dell'ambiente e del territorio.

b) Attività di ricerca inerente l'interazione uomo-cultura-territorio-ambiente nel passato e nel presente. Nello specifico questi studi hanno il fine di approfondire la conoscenza su (1) come l'ambiente naturale (le risorse, la loro distribuzione, i processi naturali, la struttura del paesaggio etc) ha determinato e regolato nel passato (periodo preistorico, protostorico, storico e recente) l'evoluzione umana, in termini fisici, biologici e antropologici (struttura fisica, condizioni di vita e di salute) e lo sviluppo dei sistemi socio-culturali, politici, economici e religiosi (2) come l'uomo e le attività umane (attività sociali, culturali, religiose, politiche ed economiche) hanno determinato nel passato e nel presente cambiamenti ambientali e del paesaggio, cambiamenti della distribuzione delle risorse e dei processi naturali, (3) il legame che intercorre tra storia, tradizioni culturali, economia tradizionale e uso sostenibile delle risorse naturali (4) l'interdipendenza tra benessere sociale e qualità dell'ambiente.

Queste attività di ricerca e soprattutto la loro dimensione storica sono necessari per capire l'origine e l'evoluzione di problemi legati ad un degrado socio-ambientale e per lo sviluppo di soluzioni che siano sostenibili e a lungo termine. Hanno quindi anche un significato di studi di fattibilità per la realizzazione dei progetti di sviluppo eco-sostenibile e gestione dell'ambiente di cui al punto (a).

c) Attività di promozione, divulgazione, didattica e formazione incentrata sul rapporto uomo-cultura-territorio-ambiente nel presente e nel passato, con il fine di: promuovere la conoscenza del ruolo che l'ambiente ha avuto nell'evoluzione umana e nello sviluppo delle civiltà umane; promuovere la conoscenza dell'importanza dell'ambiente per il benessere umano attuale e futuro; divulgare le conoscenze dell'impatto dell'uomo sull'ambiente e delle sue conseguenze; promuovere stili di vita eco-sostenibili e socialmente equi; recuperare e promuovere le tradizioni culturali, le economie tradizionali e antichi mestieri in quanto espressioni dello stretto legame tra uomo, territorio e ambiente. L'associazione intende incentivare la valorizzazione del territorio e delle tradizioni culturali ad esso legate anche attraverso visite guidate nel territorio, attività di ecoturismo e turismo culturale e scambi culturali.

L'associazione può svolgere la propria attività in Italia e all'estero.

L'associazione per la realizzazione dei propri scopi può curare la pubblicazione di una rivista o di altre pubblicazioni a carattere monografico e miscelaneo, organizzare convegni, giornate di studio, promuovere mostre, collaborare con le scuole e i docenti delle stesse, collaborare con enti pubblici e privati legati alle attività dell'associazione, tenere una propria biblioteca aperta alla consultazione dei soci e non soci.

L'associazione può istituire premi, borse di studio ed altre forme di sostegno economico per lo svolgimento di progetti congrui con le finalità e le attività istituzionali dell'associazione svolti da Università, enti pubblici o privati competenti, centri di ricerca o altre organizzazioni riconosciute.

**ART. 5 (Principi etici)** – L'associazione si impegna a limitare i costi del suo funzionamento per far sì che una maggior percentuale delle risorse economiche disponibili possa raggiungere i beneficiari dei progetti/attività dell'associazione. L'associazione si impegna inoltre a coinvolgere il più possibile i membri delle comunità destinatari delle attività/progetti, anche nelle fasi progettuali, in modo che essi stessi possano essere fautori della risoluzione di problematiche o di miglioramento socio-ambientale. Qualsiasi progetto o intervento dell'associazione dovrà essere in armonia con il contesto sociale, economico e ambientale locale, voluto dagli attori locali e compatibile con le risorse locali.

Soci

**ART. 6** (Ammissione, categorie, diritti e obblighi) – Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si distinguono in soci fondatori, ordinari, attivisti e onorari. I soci fondatori sono i soci presenti all’atto costitutivo dell’associazione. I soci attivisti sono i soci che provvedono attivamente all’attuazione dei progetti dell’associazione. I soci ordinari sono i soci che hanno versato la quota sociale ma non partecipano, per loro scelta, direttamente all’esecuzione dei progetti/attività dell’associazione. I soci onorari sono soci che per le loro competenze e professionalità svolgono un ruolo importante per la gestione e programmazione delle attività dell’associazione. Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti a pagare la quota sociale annuale. Un potenziale socio onorario può essere presentato solo dal consiglio direttivo.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea. I soci hanno diritto di ricevere gratuitamente eventuali pubblicazioni periodiche curate dall’associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno, di pagare le quote associative nell’ammontare fissato e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

**ART. 7** (Perdita della qualifica di socio) - La qualifica di socio si perde per: decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni volontarie, espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

**ART 8** (Quota associativa)- La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il suo ammontare è decisa annualmente dal consiglio direttivo.

**ART. 9** (Prestazioni degli aderenti e non) – Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. I soci che svolgono attività per conto dell’associazione hanno diritto al rimborso delle spese anticipate.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. L’associazione assicura i soci che prestano attività di volontariato (soci attivisti) contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell’attività della stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

**ORGANI SOCIALI**

**ART. 10** (Indicazione degli organi) – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti
- Consiglio direttivo
- Presidente

**ART. 10** (Convocazione dell'assemblea) - L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

**ART. 11** (Struttura dell'assemblea) – L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Segretario ha il compito di stendere il verbale dell'assemblea, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

**ART. 12** (Regole dell'assemblea) - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori/consiglieri non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.

**ART. 13** (Compiti dell'assemblea) - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o sostituzione) dei membri del Consiglio direttivo;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;
- approvazione dell'attività del Consiglio direttivo

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

**ART. 14** (Variazioni dello statuto) – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria

**ART. 15** (Consiglio direttivo) – Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 5 membri ( Presidente, vicepresidente, segretario, consiglieri) e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto

**ART. 16** (Compiti del Consiglio direttivo) - E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare i compiti del Consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- eleggere il Presidente, che sarà presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo
- nominare il segretario
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- assumere il personale
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni per disciplinare, in armonia con il presente statuto, aspetti ulteriori riguardanti l'organizzazione e le attività dell'associazione e dei soci.
- stabilire l'ammontare della quota associativa

**ART. 17** (Compiti del Presidente) - I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

**ART. 18** (Compiti del Segretario) – Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale e ne verifica l'operato

Entrate e patrimonio sociale

**ART. 19** (Indicazione delle risorse economiche) – Le entrate della associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati

- contributi di fondazioni o altri enti privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui all'art. 22.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

**ART. 20** (Esercizio dell'attività) – L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

**ART. 21** – (Utilizzo di eventuali utili) Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

Attività secondarie

**ART. 22** – L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

Durata e scioglimento dell'associazione

**ART. 23** – La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. L'assemblea straordinaria dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Norme residuali

**ART. 24** - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.